

Sentenza N. 4973/2017  
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2964/2014



*Repubblica Italiana*  
*In nome del popolo italiano*

## LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 03/11/2017, la seguente

## S E N T E N Z A

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. **2964** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2014** vertente

### TRA

[REDACTED] ( c.f. GGLSRN58M69H501U ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. TOMASSETTI DOMENICO, presso il quale ha eletto domicilio in VIA G.P. DA PALESTRINA, 19 - ROMA

APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALI

### E

**ROMA CAPITALE** ( c.f. 02438750586 ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. SPORTELLI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 - ROMA

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALI

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 857/2014 pubblicata in data 23/01/2014

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

---





1. - Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso presentato da [redacted] nei confronti del Comune di Roma ( ora Roma Capitale Città metropolitana) con il quale chiedeva l'accertamento del diritto della parte ricorrente, ad essere assunta ed inquadrata nella qualifica di Dirigente Amministrativo del predetto Comune con conseguenziali provvedimenti di ordine giuridico ed economico, anche eventualmente sotto il profilo meramente risarcitorio.

Esponneva la parte ricorrente di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Roma, inquadrata nella carriera direttiva (Cat. D); che, come soggetto interno all'amministrazione comunale, aveva partecipato alla procedura concorsuale riservata ai dipendenti del Comune convenuto, per n. 10 posti di dirigente amministrativo, indetta con deliberazione di Giunta Comunale n. 729 del 10.12.2002, con bando del 17.12.2004; che era risultata idonea non vincitrice nella relativa graduatoria, approvata definitivamente con determinazione dirigenziale n. 1056 dell' 1.6.2006; che il bando, all'art. 6, comma 4, prevedeva che " la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili "; che con D.G.C. n. 194/2011, Roma Capitale aveva approvato il piano assunzioni 2011 - 2013 ed accertato la carenza di n. 25 posti di dirigente a tempo indeterminato, tra cui 5 di dirigente amministrativo, disponendo la necessità di coprire tali posti; che la identità del profilo professionale di dirigente amministrativo da coprire e quello della graduatoria in cui è inserita l'istante si poteva ricavare anche dal raffronto tra la D.G.C. n. 522/2004 e la attuale D.G.C. n. 194/2011, che prevedono entrambe il medesimo profilo professionale di " dirigente amministrativo ", senza alcuna distinzione di competenze e/o *skill* professionale; che con D.D. n. 3099 del 23.12.2011, venivano indetti n. 7 concorsi pubblici tra cui uno per n. 5 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato; che, però, né la predetta determinazione dirigenziale né il bando del concorso motivavano in alcun modo sul mancato scorrimento della graduatoria; che adito il TAR del Lazio, con sentenza n. 344/2012, veniva annullato il bando di concorso ed affermata la piena vigenza ed efficacia delle suddette graduatorie; che la sentenza del TAR veniva confermata dal Consiglio di Stato che rigettava l'appello dell'Amministrazione convenuta, ribadendo la piena vigenza della graduatoria ove la ricorrente figurava come idonea e in posizione di assunzione, diritto che era rimasto tuttavia insoddisfatto nonostante che l'Assemblea Capitolina, già con la mozione n. 4 del 7.3.2011, aveva impegnato il Sindaco e la Giunta affinché, in tempi rapidi e comunque entro il 31.12.2011, attivassero, presso il Dipartimento Risorse Umane, "tutte le procedure per uno scorrimento delle graduatorie ( interne ed esterne ), inerenti i profili dirigenziali ".

Il Tribunale adito, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e richiamati i pronunciamenti del giudice amministrativo quanto alla declaratoria di efficacia della graduatoria nella quale era inserita la ricorrente, ha rilevato che il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale,





dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori ( Cass. 2.9.2010 n. 9006 ) .

Nel caso in esame, la delibera di approvazione del piano di assunzioni 2011/2013, costituendo un mero atto di indirizzo, non era di per sé idonea a far nascere, in capo all' Amministrazione, l'obbligo di procedere all'assunzione di coloro i quali si trovassero in posizione utile in graduatoria.

"Pertanto, ove l'amministrazione convenuta dovesse ritenere di coprire i posti vacanti, come evidenziato dalla convenuta, dovrebbe necessariamente rideterminarsi dapprima rinnovando l'atto di indirizzo dell'organo politico e poi, con provvedimento sorretto da adeguata motivazione, adottare il provvedimento volto allo scorrimento della graduatoria. Non sussistendo, allo stato, tale situazione di fatto, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo e delle contestazioni di parte resistente, la domanda deve essere respinta" ( così si legge nella motivazione della sentenza).

2. - Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo appello la ricorrente in prime cure affidato a tre motivi.

Si è costituita Roma Capitale, che resiste al ricorso, spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per falsa applicazione dell'art. 63 del d.lvo 165/2001.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

3. - Innanzitutto deve esaminarsi il motivo di appello incidentale, attinente alla giurisdizione, risultando pregiudiziale al prosieguo della trattazione.

3.1. - Il Tribunale ha argomentato la sussistenza della giurisdizione ordinaria osservando che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indicazione di diverse procedure per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001 ( Cass. S.U. 6.5.2013 n. 10404 ).

3.2. - Deduce al riguardo la difesa appellante incidentale che il diritto ad agire dinanzi al g.o. sorgerebbe solo in seguito al completamento della fattispecie complessa con cui gli idonei vengono assunti a scorrimento della graduatoria. Se la pretesa è connessa causalmente alla dedotta illegittimità di una determinazione dell'amministrazione che ha negato il diritto allo scorrimento, così come è stato denunciato dall'odierna ricorrente, allora tale pretesa si qualifica come interesse legittimo e la giurisdizione appartiene di conseguenza al G.A..

3.3. - Sennonché, nel caso di specie, la pretesa allo " scorrimento " si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al " diritto all'assunzione " in base alla graduatoria stilata a conclusione di una procedura concorsuale. In altri termini





l'odierna appellante ha investito il giudice amministrativo per far dichiarare l'illegittimità del bando di concorso e il Giudice ordinario per veder dichiarato il diritto all'assunzione, fermo restando che questo non sorge con l'annullamento del bando concorsuale ma è ad esso antecedente ( v. Cass. S.U. 10404/2013)

L'appello incidentale, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

4. - Passando all'esame nel merito dell'appello principale, l'appellante con un unico articolato motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, errando, che non sussistessero tutti i presupposti richiesti per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta con la qualifica dirigenziale all'interno di Roma Capitale, in particolare attribuendo alla deliberazione n. 194/2011 natura e attribuzione di "mero atto di indirizzo" di per sé non idoneo a far nascere in capo all'amministrazione l'obbligo di procedere allo "scorrimento" della graduatoria nella quale la stessa ricorrente era utilmente al 19° posto tra gli idonei non vincitori.

Invero, secondo la prospettazione dell'appellante, nella vicenda *de qua*:

a) si è in presenza di una graduatoria valida ed efficace ( per quanto attiene alla vigenza della graduatoria la stessa sentenza del Tar innanzi richiamata aveva evidenziato in motivazione che *"l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'art. 35 del d.lgs del 30 marzo 2011 n. 165, il comma 5 ter, in forza del quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali. Da ultimo, l'art. 1, comma 4, del d.l. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 dispone che "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne consegue che non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente"*);

b) è stata altresì esplicitata la determinazione dell'Amministrazione, espressa dal bando di concorso cui ha partecipato la ricorrente di procedere alla copertura di posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 6, comma 4 del bando di procedura che era sfociata, all'esito dell'espletamento del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato riservato ai dipendenti dell'amministrazione comunale, all'approvazione della graduatoria definitiva di cui alla D.D. del direttore dell'Ufficio Concorsi del Comune di Roma n. 1056 dell'1° giugno 2006;

c) la dichiarazione di vacanza di cinque posti di dirigente amministrativo -dal medesimo profilo professionale rispetto a quello inerente al concorso cui aveva partecipato la ricorrente e nella cui graduatoria si era collocata al 19° tra gli idonei non vincitori - è stata effettuata dalla stessa Amministrazione convenuta attraverso la Delibera di G.M. 194/2011 con la quale altresì è stata autorizzata la copertura degli stessi;

d) risultava *ex actis* un precedente scorrimento in favore degli idonei della stessa graduatoria collocatisi nelle posizioni immediatamente precedenti a quella





dell'appellante ( fino al 16° posto tra gli idonei non vincitori), ponendo quest'ultima in posizione utile per l'assunzione in forza di scorrimento della graduatoria;

Cosicché, deduce la difesa appellante, l'indizione del bando di concorso pubblico in data 30 dicembre 2011 aperto sia ai dipendenti comunali che a quelli di altre pubbliche amministrazioni, per il conferimento di n. 5 posti nel profilo professionale di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato all'interno di Roma Capitale, ha costituito un "vulnus" al diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria, atteso l'obbligo di procedere alla copertura di posti resisi vacanti mediante scorrimento delle precedenti graduatorie; non appare pertanto congrua la motivazione della sentenza di prime cure che ha ritenuto, ai fini del riconoscimento del diritto all'assunzione, che fosse necessario che l'amministrazione si rideterminasse rinnovando l'atto di indirizzo politico e poi, con provvedimento sorretto da adeguata motivazione, adottando il provvedimento volto allo scorrimento della graduatoria.

5. - Il motivo è nel suo complesso meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di seguito precisati.

5.1. - Ritiene innanzi tutto il Collegio di dover rimanere nel solco della giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, secondo cui l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine ( vedi tra tante e più recenti: Cass. S.U. 19595/2012; Cass. S.L., 15890/2015).

5.2. - Sul punto, venendo subito all'esame della fattispecie concreta, risulta non controvertibile in atti che l'odierna ricorrente sia stata collocata utilmente, all'esito di espletamento di concorso per il reclutamento di 10 posti di dirigente amministrativo nel Comune di Roma, nella graduatoria approvata con D.D. 1056/2006 tra gli idonei non vincitori al 19° posto, e che, circostanza che qui massimamente rileva, al momento della manifestazione di volontà dell'amministrazione resistente di procedere alla copertura di ulteriori posti da dirigente amministrativo ( 5) di cui alla delibera di Giunta Capitolina n. 194 del 1° giugno 2011, detta graduatoria fosse ancora dotata di efficacia in forza delle disposizioni normative di proroga, già innanzi richiamate nonché di quella successiva di cui all'art. 1, comma 388 della l. 228/2012 ( legge di stabilità 2013) e da ultimo quella di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 101/2013 convertito in l. 125/2013, che ha prorogato la validità delle graduatorie sino al 31 dicembre 2016.

5.3. - Sotto tale aspetto non ha neppure pregio l'eccezione dell'Amministrazione secondo cui trattasi di graduatoria non più vigente in quanto formatasi all'esito di procedura selettiva interna e, quindi, non soggetta al regime di proroga. Invero, nella specie, va considerato che diversamente da quanto ritenuto l'espressa previsione normativa di proroga delle graduatorie ha una valenza onnicomprensiva non potendo essere escluse quelle relative alle procedure concorsuali riservate ai dipendenti dell'amministrazione.





5.4. - Tale interpretazione è del resto conforme al principio sostanziale, che discende dall'ordinamento positivo, che vede un'inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace ed è in linea con diversi pronunciamenti del giudice amministrativo secondo il quale, in tema di graduatorie approvare in relazione a procedure selettive interne, l'amministrazione convenuta ( Roma Capitale) non possa essere esclusa dal novero delle amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni in quanto nel piano assunzionale 2011-2013 si dà espressamente atto che l'amministrazione capitolina è obbligata ad adottare misure per il contenimento della spesa per il personale ed è assoggettata alla limitazione per le assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in particolare dall'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 ( Tar 1889/2013). Nella stessa direzione del resto si pone l'interpretazione data dallo stesso giudice amministrativo nella richiamata sentenza n. 3444/2012 lì dove – nel sancire la perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente - evoca il principio secondo il quale la vigenza delle graduatorie è istituto ordinario ( "a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango amministrativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi ( d.P.R. n. 487/1994), ed afferma che l'ambito oggettivo di scorrimento è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

5.5. - Ciò precisato, osserva il Collegio che, nella situazione di specie, la perdurante vigenza della graduatoria obbligava l'amministrazione resistente a servirsene entro il termine di efficacia della stessa, avendo deciso di procedere al reclutamento di personale in base al fabbisogno riscontrato nel citato piano assunzionale 2011-2013 mediante il quale espressamente si autorizzava l'Amministrazione, con decorrenza dall'anno 2012, le succitate assunzioni programmate di dirigenti a tempo indeterminato.

5.6. - D'altra parte, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva di costituzione in appello, la difesa dell'amministrazione resistente non ha convincentemente provato che attraverso tale atto di impronta spiccatamente organizzativa, abbia voluto, discrezionalmente, vincolare l'amministrazione a non avvalersi della graduatoria ( desumendosi il contrario proprio dalla mozione n. 4 del 7 marzo 2011, con la quale l'Assemblea Capitolina, in riferimento alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alle norme di proroga che consentono alle amministrazioni di poter utilizzare graduatorie altrimenti prive di validità aveva impegnato il sindaco e la Giunta affinché in tempi i rapidi e comunque entro il 31 dicembre 2011, attivassero presso il Dipartimento delle risorse Umane, tutte le procedure per uno scorrimento delle graduatorie ( interne ed esterne) inerenti i profili dirigenziali") e a procedere a forme di reclutamento del personale mediante l'indizione di nuovi concorsi pubblici. Né d'altra parte risulta l'esistenza di atti che esplicitamente attuino la scelta – discrezionale – di far cessare la validità della graduatoria preesistente in relazione alla copertura del personale appartenente alla qualifica di dirigente amministrativo a tempo indeterminato; di talché, stanti l'identità di profili professionali e l'immutabilità dei requisiti soggettivi per l'accesso, la mancata copertura mediante scorrimento e la successiva pubblicazione di un nuovo bando di concorso pubblico per esami senza distinzione tra posti riservati ai dipendenti dell'amministrazione e quelli disponibili a soggetti esterni (





successivamente impugnato dalla ricorrente dinanzi al TAR) costituisce un comportamento elusivo rispetto al vincolo che la stessa amministrazione capitolina si era dato in corrispondenza la specifica previsione del regolamento di concorso n. 729/02.

5.7. - In altri termini, reputa la Corte che il diritto all'assunzione della ricorrente in prime cure sia maturato per effetto della summenzionata delibera 194/2011 che con atto di indirizzo non ha solo dato atto del fabbisogno di personale dirigente in fase alle vacanze di organico riscontrate, ma ha provveduto ad approvare il piano di assunzioni per il triennio 2011-2013, altresì autorizzando, con decorrenza dall'anno 2012, le assunzioni programmate di dirigenti a tempo determinato secondo le priorità motivate dalle esigenze organizzative e di servizio dell'amministrazione.

5.8. - Non appare perciò condivisibile l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo il quale sarebbe in ogni caso necessario un successivo provvedimento, sorretto da adeguata motivazione, con il quale si intenda dare corso allo scorrimento della graduatoria, in quanto trattasi di istituto già compreso dall'ordinamento positivo come regola generale per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico la cui sopravvenienza, al di là dei richiami generici alla giurisprudenza amministrativa e del Supremo Collegio formatesi in materia, non è stata specificamente dedotta dalla difesa dell'amministrazione resistente.

5.9. - Va, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il diritto all'assunzione di [redacted] ad essere assunta con la qualifica di Dirigente Amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2012 con conseguente obbligo di Roma Capitale ad inquadrarla nella predetta qualifica e a provvedere alla regolarizzazione contributiva.

6. - Quanto al profilo risarcitorio pure invocato dall'appellante e costituente specifico motivo di doglianza, va sinteticamente richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di ritardata assunzione spetta al vincitore di concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile ( Cass. 1399/2009; Cass. 9807/2012).

6.1. - Il risarcimento spetta, quindi, in quanto il comportamento inadempiente della p.a. ha comportato la perdita degli emolumenti corrispondenti alla qualifica dirigenziale che avrebbe dovuto percepire a titolo di prestazione lavorativa, e che non possono essere corrisposti a titolo di retribuzione.

6.2. - Tale risarcimento, inoltre, può essere determinato nella differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di tutte le voci accessorie ( come ad es. la retribuzione di posizione), che sono correlate all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità. Il tutto con decorrenza dalla data di produzione degli effetti derivanti dal riconosciuto diritto di assunzione ( gennaio 2012) oltre gli interessi legali a temine di legge sino al soddisfo.





7. - Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza integrale dell'amministrazione convenuta.

8. - In considerazione della data di deposito dell'appello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

**P.Q.M.**

a) in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di [REDACTED] ad essere assunta con la qualifica di Dirigente Amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2012 con conseguente obbligo di Roma Capitale ad inquadrarla nella predetta qualifica e a provvedere alla regolarizzazione contributiva.

b) Condanna Roma Capitale al risarcimento del danno in favore dell'appellante che liquida nella misura pari alla differenza tra la retribuzione di base dovuta per la qualifica dirigenziale con l'indicata decorrenza e quella percepita, oltre interessi legali sino al soddisfo.

b) Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in favore dell'appellante, quanto al primo grado in € 3.000,00 e quanto al secondo grado in € 3.800,00 oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, Iva e Cpa come per legge.

c) rigetta l'appello incidentale dando atto, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 03/11/2017

**IL CONSIGLIERE EST.**  
**DOTT. CARLO CHIRIACO**

**IL PRESIDENTE**  
**DOTT. SSA ANNA MARIA FRANCHINI**

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.*

